

Roma, 22 luglio 2014

I TAGLI DELLE ASSEGNAZIONI STATALI 2014 DA DL 66/2014 E “COSTI DELLA POLITICA”
L'autonomia dei Comuni nella gestione del bilancio

• **Il quadro normativo**

L'articolo 47 comma 9 del dl 66/2014 stabilisce che i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna devono assicurare nel 2014 un contributo incrementale al risanamento della finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro, dei quali 360 milioni sulla base delle spese per l'acquisto di beni e servizi rilevate dal SIOPE nel triennio 2011-2013 (con esclusione delle voci “Contratti di servizio per trasporto”, “Contratti di servizio per smaltimento rifiuti” e “Altri corsi di formazione”), 14 milioni sulla base delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 1,6 milioni con riferimento alle spese sostenute per autovetture.

Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il comparto comunale il contributo al risanamento della finanza pubblica sale a 563,4 milioni di euro, dei quali 540 milioni sulla base delle spese per l'acquisto di beni e servizi rilevate dal SIOPE nell'ultimo triennio di riferimento, 21 milioni sulla base delle spese per incarichi di consulenza e 2,4 milioni con riferimento alle spese sostenute per autovetture.

Inoltre, con l'art. 9 del dl 66/2014 sono stati diversamente ripartiti tra i Comuni i risparmi per minori “costi della politica” già a suo tempo determinati dalla legge in 118 mln. di euro, in ragione di una quota fissa ed uniforme pari a circa 2,06 euro procapite.

• **La gestione in bilancio delle minori assegnazioni erariali da dl 66**

Alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni in merito alla presenza di eventuali specifici vincoli da rispettare nella trasposizione in bilancio dei tagli ex dl 66/2014 sopra richiamati, si ritiene utile precisare che **le decurtazioni in questione**, prescindendo dai criteri applicativi a tutt'oggi ancora incerti, **potranno riflettersi nelle scelte di spesa dell'ente sulla base dell'autonomia gestionale e organizzativa riconosciuta ai Comuni dall'ordinamento vigente**, tenendo ovviamente conto delle risorse disponibili.

Il comma 12 dello stesso articolo 47, conferma tale lettura, stabilendo che: *“I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9”*.

Tale lettura appare inoltre coerente con la gestione del taglio ex dl 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla

base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE, senza particolari vincoli allocativi.

La diversa modulazione dei risparmi attesi, unitamente alla normale variabilità della spesa comunale, possono dar luogo a variazioni anche in aumento di determinate voci di costo comprese nella tabella A allegata all'articolo 47 del dl 66, dovute alla diversità delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, ovvero alla diversa qualità o dimensione degli acquisti decisi dal Comune.

Tale eventuale andamento della spesa non comporta di per sé la violazione degli obblighi di risparmio insiti nella norma in questione, la cui dimostrazione deve essere comunque evidenziata con riferimento alle misure di contenimento adottate dall'ente. In questo senso si ritiene vada letta la raccomandazione della Corte dei Conti sull'applicazione dell'articolo 47, dl 66, contenuta nella Delibera 12 giugno 2014, in materia di indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione dei Comuni e per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio.

- ***I “costi della politica”***

Anche con riferimento ai cosiddetti “costi della politica”, relativi agli oneri per le indennità degli Amministratori e per il funzionamento degli Organi istituzionali, va sottolineato che l'indicazione della dimensione del risparmio derivante dal nuovo computo del riparto del taglio tra i Comuni (art. 9 del dl 16/2014) non va intesa come obbligo al risparmio di tale importo sulla specifica area di spesa.

Frequente è, ad esempio, il caso dell'insediamento di nuovi Amministratori che, per il loro status professionale, comportano un onere previdenziale maggiore rispetto ai precedenti, anche applicando i limiti di compenso più restrittivi previsti dalla normativa emanata in materia negli scorsi anni.

Gli oneri in questione restano dunque regolati dalle norme sui limiti alla remunerazione e sul funzionamento degli Organi elettivi, che possono dar luogo a variazioni non sempre in diminuzione e, comunque, slegate dalla misura del risparmio forfetariamente stabilita dalla legge.

Si coglie l'occasione per segnalare che a seguito dell'abolizione degli ultimi due periodi del comma 183 della legge finanziaria per il 2010 (l. n. 191/2009), non ha più effetto la precedente ripartizione degli oneri per “costi della politica” limitata ai soli enti coinvolti dal rinnovo degli Organi elettivi. Con l'articolo 9 del dl 16/2014, i tagli subiti da tali enti nel triennio 2010-12 vengono ora reintegrati nel calcolo delle risorse di riferimento 2014 di ciascun Comune e sostituiti dal menzionato taglio uniforme e generalizzato, pari a circa 2,06 euro per abitante, in costanza dell'importo complessivo di 118 mln. di euro.